

La Banca d'Italia

VISTO l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni - recante il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) - in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR);

VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

VISTO in particolare, l'art. 3, commi 1, 5, 8 e 10, della predetta deliberazione che definisce la composizione dell'Organo decidente, le modalità di designazione e di nomina dei componenti effettivi e supplenti, i requisiti di esperienza, professionalità e indipendenza che gli stessi devono possedere, la durata dell'incarico nonché la possibilità che il mandato sia rinnovabile una sola volta;

VISTE le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia, come modificate il 12 dicembre 2011 e, in particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l'Organo decidente sia articolato in tre Collegi aventi sede a Milano, Roma e Napoli, il par. 2 che richiama le modalità di designazione e di nomina dei membri effettivi e supplenti che compongono ciascun Collegio e il par. 3 della medesima Sezione che definisce i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza che debbono possedere i componenti dell'Organo decidente;

VISTA la propria precedente delibera n. 714 del 14 ottobre 2009, con la quale per il triennio 15.10.2009 - 14.10.2012 sono stati nominati i membri effettivi e supplenti dei tre Collegi in cui si articola l'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario;

VISTA la nota n. 589421 del 9.7.2012 con la quale la Banca d'Italia ha chiesto al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di provvedere alle designazioni di propria competenza;

PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti con nota del 17.1.2013 ha comunicato di aver designato quattro componenti di propria competenza e di aver verificato in capo a ciascuno degli interessati i previsti requisiti di

esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, ai fini dell'eventuale nomina;

DELIBERA

1. Su designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, sono nominati componenti dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario, per le controversie in cui sia parte un consumatore, i Signori di seguito indicati:

Collegio di Roma

- Prof.ssa Avv. Liliana Rossi Carleo, nata a Napoli il 27 novembre 1940, quale componente effettivo;
- Avv. Chiara Petrillo, nata a Roma il 10 giugno 1970, quale componente supplente;

Collegio di Napoli

- Avv. Pierfrancesco Bartolomucci, nato a Sora (FR) l'8 ottobre 1973, quale componente effettivo;
- Avv. Francesco Quarta, nato a Lecce il 19 ottobre 1981, quale componente supplente.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Il Governatore

firma 1

Delibera 110/2013